

Indennità di amministrazione va inclusa nella base retributiva pensionabile

• download in formato word

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Sicilia

Giudice Unico delle Penzioni Dott.ssa Calabresi

Sentenza 5 luglio 2004 n° 1620

FATTO

Con i ricorsi in epigrafe depositati rispettivamente il 13 febbraio 2002 e il 26 marzo 2002 la Signora C. Giovanna ricorre avverso il decreto di pensione definitiva n. 13/01 del 19 novembre 2001 dell'Agenzia delle Entrate Regionale della Sicilia, concernente l'annullamento del decreto di pensione definitiva n. 2/2000 del 17 febbraio 2000, per sentir dichiarare il diritto della stessa alla rivalutazione del trattamento pensionistico in misura corrispondente a quello liquidato nel decreto di pensione definitiva n. 2/2000 del 17 febbraio 2000, oltre rivalutazione ed interessi legali.

L'odierna ricorrente, ex dipendente del Ministero delle Finanze, è stata collocata a riposo a far data dall'1.9.1997 e, con provvedimento n. 97/57923 del 12.9.97, il Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia - ha concesso alla stessa il trattamento provvisorio di pensione per un importo annuo lordo pari a Lire 24.643.300, a decorrere dal 1.9.97.

Con decreto n. 2/2000 del 17 febbraio 2000 l'Agenzia delle Entrate ha attribuito alla ricorrente la pensione definitiva, il cui importo annuo lordo è stato fissato in Lire 28.252.900 a decorrere dal 1997.

Con successivo decreto n. 13/01 del 19 novembre 2001 dello stesso Ufficio è stato annullato il decreto definitivo di pensione n. 2/2000 ed è stato ridoto il trattamento pensionistico della ricorrente a Lire 25.261.900 b.m.u.

La variazione in pejus della liquidazione definitiva è scaturita dal fatto che l'Amministrazione ha rivisto il proprio orientamento ed ha ritenuto non pensionabile l'indennità d'amministrazione istituita con l'art. 34, secondo comma lettera a) del CCNL del comparto ministeri del 16 maggio 1995 e confermata con l'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999.

Ad avviso dell'Amministrazione, infatti, la natura dell'indennità in questione ha carattere non retributivo e, pertanto, non utile ai fini pensionistici.

La difesa della ricorrente afferma, al contrario, la natura retributiva di tale indennità in quanto, la stessa, ha natura fissa e ricorrente ed è corrisposta con carattere di generalità e continuità.

Sottiene, pertanto:

2

- l'illegitima esclusione dalla base retributiva pensionabile dell'indennità d'amministrazione, corrisposta ai dipendenti ministeriali ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto ministeri del 1995, ai fini della determinazione della cd. quota A. di pensione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.L.vo 30.12.1992 n. 503;

- la violazione dell'art. 2 commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335 laddove, assoggettando l'amministrazione d'indennità d'amministrazione al contributo pensionistico, nega poi alla stessa la natura retributiva;

- la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione delle Finanze che, senza motivazione, modifica un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva non tenendo conto che il divieto della riforma in p.m. del trattamento economico del pubblico dipendente riguarda il suo stipendio tabellare e le voci retributive di carattere fisso e continuativo con esclusione degli emolumenti variabili e provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà ed accidentata, il dipendente non ha ragione di riporre affidamento. (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 1990 n. 414).

- la disparità di trattamento con altri colleghi della stessa Amministrazione che hanno visto riconosciuta la stessa indennità sul trattamento pensionistico di liquidazione.

Con memorie depositate in aid gli avvocati Barile, Croce e Kubina insistono per l'accoglimento del ricorso.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sicilia, con memoria depositata in data 20 aprile 2002 chiede il rigetto del ricorso in quanto l'indennità d'amministrazione, oggetto della richiesta della ricorrente, è stata qualificata dall'art. 34 del CCNL, vigente all'epoca del collocamento a riposo della stessa, quale indennità accessoria e, come tale, inserita, ai sensi dell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge

8.8.1995 n. 335, nella sola quota di pensione, classificata B, prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.L.vo del 30.12.1992 n. 503.

L'Amministrazione sostiene altresì di aver, in un primo momento, incluso la contestata indennità nella quota A. nel momento della liquidazione delle pensioni definitive; ed i provvedimenti furono regolarmente ammessi alla registrazione dall'Ufficio di controllo atti delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

Successivamente l'Ufficio di controllo, cambiando indirizzo, non ha più ammesso al visto analoghi provvedimenti attesa l'impossibilità di procedere alla valutazione dell'indennità d'amministrazione nella quota A., ritenendo che gli oneri accessori debbano

3

concorrere alla determinazione della quota B. così come previsto dalla legge 335/95.

Con ordinanza n. 230/2000 questa Sezione Giurisdizionale ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del decreto n. 13/01 del 19.11.2001 del Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione regionale dell'Entrate concernente la rideeterminazione della pensione definitiva, a decorrere dal 1° settembre 1997.

Successivamente, con ordinanza n. 02/A/04/ORD la Sezione d'Appello per la Regione Siciliana ha accolto la richiesta di sospensione, con la rata di marzo 2004 è stato sospeso il recupero del debito e sono state rimborsate le ritenute operate da gennaio 2004.

DIRITTO

In via preliminare viene disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 24473/C e 24492/C del registro di

segreteria, in quanto concerni soggettivamente ed oggettivamente.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il D.lgs. n. 503/92 (nome per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati) ha

introdotta all'art. 13 il nuovo sistema di calcolo della pensione il cui importo, a far tempo dal 1° gennaio 1993 deve essere determinato dalla somma:

- della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 - cd. Quota A - da calcolare secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (art. 13, comma 1 lett. a);

- della quota di pensione - cd. Quota B - corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 (art. 13, comma 1 lett. b) da calcolare secondo le disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso.

4

In linea con le indicate disposizioni, la cd. quota A di pensione rimane disciplinata dall'art. 43 del F.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 che, dopo aver tassativamente indicato quali emendamenti vanno inseriti nel calcolo della pensione, recita all'ultimo comma: *agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.*

Successivamente, la legge 8/8/1995 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, allo scopo di armonizzare i diversi ordinamenti pensionistici, ha introdotto una differente eccezione del concetto di pensionabilità di diretta derivazione dal sistema vigente nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Secondo tale disposizione, a far tempo dal 1° gennaio 1996 tutti gli emendamenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati nell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153, la base contributiva e, quindi, correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile.

Pensionabilità, peraltro, non recai dal criterio tassativo, che canonica la precedente quota A, ma da quello recato dall'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge 335/95.

Nelle more della definizione contrattuale degli istituti normativi e della retroazione del personale dirigente è stata emanata la legge 2.10.1999, n. 334 che, all'art. 1, ha riconosciuto, nei confronti dei dirigenti generali, a titolo di anticipazione sul futuro assesto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione, correlata alle funzioni dirigenziali attribuite, e pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. a) del D.lgs. 503/92.

In questo quadro normativo va a collocarsi il CCNL di categoria del 5 aprile 2001 che, con riferimento alla retribuzione di posizione, ha ad allineo considerata quale emolumento ulteriore (CCNL 94/97, direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999) ha rinnovativamente individuato due distinte componenti: una parte fissa ascritta al trattamento fondamentalmente al pari dello spendio e della RIA, una parte variabile ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio.

Il thema decidendum del presente ricorso verte, pertanto, sull'accertamento della natura dell'indennità di amministrazione corrisposta ai sensi dell'art. 34, secondo comma, lettera a) del CCNL del comparto ministri del 16 maggio 1995 e dell'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999.

L'art. 34, comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997 ha istituito l'indennità di amministrazione quale compenso annuo, fisso e retributivo, deflazionata con carattere di generalità e di continuità (art. 29

5

o. 3 del CCNL 1994/1997), e quindi con elementi invariabili nel tempo.

L'art. 72 del D.lgs. n. 29/93 ha stabilito, altresì, che, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi quali fonti normative disciplinanti il rapporto di pubblico impiego, sono abrogate le disposizioni che prevedono trattamenti in tema di trattamento economici accessori, comunque denominati, a favore di dipendenti pubblici.

I contratti collettivi hanno comunque salvato i trattamenti economici fondamentalmente ed accessori in godimento avuti natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.

Invero, il CCNL 1994/1997 ha effettuato l'operazione di stabilizzare il trattamento accessorio che viene considerato, conseguentemente, parte integrante della retribuzione limitatamente agli istanti aventi carattere di generalità e continuità.

A questo proposito appare utile evidenziare che, secondo la tabella 1, p. 3 allegata al CCNL 1994/1997. Le indennità di amministrazione vengono corrisposte, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare; vengono ridotte, perciò, pro-quota in casi di tempo parziale orizzontale ed al 50% in caso di sospensione cautelare per procedimento disciplinare.

Come per altre voci della retribuzione ordinaria, anche l'indennità di amministrazione è soggetta a ritenuta (tabella 4 allegata al contratto) in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335, ogni elemento della retribuzione fissa mensile, ad esclusione dell'assegno per il nucleo familiare, va assoggettato al contributo ai fini della pensione, con decorrenza dal 1 gennaio 1996.

In buona sostanza, ogni elemento della retribuzione fissa mensile costituisce emolumento assoggettabile e ritenuta ai fini pensionistici e va, pertanto calcolato ai fini della determinazione della pensione.

L'art. 3 del D.P.R. 1092/1973, peraltro, stabilisce che lo stipendio, la paga, la retribuzione o gli altri assegni personali spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività e, tale disposizione deve essere correlata con l'art. 15 comma 3, legge n. 724/1994 nel quale è previsto che la pensione appartiene debba essere determinata in base agli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l'indennità integrativa speciale.

L'esame di tutte le predette disposizioni fanno ritenere che il trattamento definito, indennità di amministrazione, debba essere considerato come elemento generato e costante della retribuzione e, in quanto tale, rientrante nella base pensionabile, ai sensi degli artt. 3 e 43 del D.P.R. n.

6

1092/1973, e parte integrante della retribuzione imponibile ai fini contributivi ed ai fini del calcolo della base pensionabile.

A maggior sostegno della esatta qualificazione giuridica della indennità di amministrazione, nell'ambito della retribuzione costituente la base pensionabile, basti richiamare la fonte normativa costituita dal successivo CCNL, oggi in vigore, per il periodo 1998/2001:

- l'art. 33^o di detto contratto considera l'indennità di amministrazione quale elemento necessario nel processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto. E richiama espressamente l'art. 34 comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997;

- l'art. 28 del CCNL 1998/2001 elenca nella struttura della retribuzione le diverse voci che la costituiscono includendovi espressamente la indennità di amministrazione di cui all'art. 33, (che trova all'art. 34 del CCNL 1994/1997).

Può dirsi, allora, che è la stessa fonte normativa del contratto che, senza parte più alcuna distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, considera testualmente l'indennità di amministrazione parte dello stipendio base, quale riconoscimento delle effettive funzioni svolte quotidianamente.

Ritiene questo Giudice che la natura retributiva dell'indennità in questione possa ritenersi confermata anche dall'art. 17, comma 11 del CCNL del comparto ministeri del 16 maggio 2001, secondo cui l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, la carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente.

Sulla stessa natura dell'indennità di amministrazione e dello stipendio ha avuto modo di pronunciarsi anche l'Amministrazione del Tesoro che, in occasione di un parere sulla sequestrabilità dell'indennità stessa, ha testualmente osservato che la denominazione indennità attribuita all'assegno in questione, appare collegata alla funzione di conservazione del patrimonio economico già in godimento, sottesa alla norma che ne ha previsto l'istituzione. Occorre tenere presente, nondimeno, che il diritto alla percezione dell'indennità in discorso è ricondotto, di norma, alle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare, per espressa previsione del terzo comma della tabella I, allegato B, di più volte citato contratto collettivo nazionale... (nota n. 62204 del 23 dicembre 1996 della Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro).

Dalla lettura delle norme di settore emerge, quindi, che l'indennità di amministrazione, è emblematico avente carattere di generalità e continuità, e, in quanto tale, rientra nella base pensionabile nei calcoli della quota A) di cui all'art. 13 D.lgs. n. 303/1992.

Tale norma, infatti, disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione

per i dipendenti statali, stabilendo, per una quota della base pensionabile, il riferimento all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita anteriormente alla data dell'1.1.1993.

Per tale periodo, la pensione deve essere determinata sulla base dell'art. 43 del D.P.R. 1092/73, integrato dalla successiva evoluzione normativa che ha introdotto la contrattazione collettiva quale fonte primaria di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego; al riguardo, non può negarsi che i contratti collettivi nazionali di lavoro portano alla valutazione della base pensionabile e comprensiva della indennità di amministrazione la quale, per le sue caratteristiche, costituisce un elemento fisso e continuativo della retroazione percepita.

Recentemente la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni

dello Stato, nell'adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, modificando indirizzo giurisprudenziale, ha deliberato nel senso di affermare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione addove, la stessa, ha inserito nella quota A di pensione l'importo della retroazione di posizione, nelle due componenti fissa e variabile (Deliberazione n. 2/2004/P) anche se il Collegio, nella delibera de qua ha più volte ribadito che l'indennità in discussione mantiene, a suo parere, la natura variabile ed accessoria.

La Sezione centrale di controllo, nella delibera de qua ha ritenuto che l'avvenuto frazionamento dell'emozionamento, originariamente ricompreso in quota A, nella sua interezza, non potesse determinare una differenziale collocazione, ai fini della pensione, in quota B, in quanto, nel disporre in ordine all'emozionamento, l'innovazione introdotta dal contratto di categoria consiste nel rendere fissa una parte della retroazione di posizione, di importo uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni, attribuendo nel trattamento economico fondamentale (art. 38, comma 3 CCNL) che assorbe l'indennità in discorso.

Non si può escludere, a parere della Sezione di controllo, che il rapporto di derivazione con l'indennità di cui alla legge 334/97 si ponga con l'intera retroazione di posizione, nelle due componenti fissa e variabile, e che, conseguentemente, entrambe mutino il requisito della pensionabilità in quota A.

Per tutto quanto sopra esposto, ritiene questo Giudice che l'indennità di amministrazione, per il suo carattere di generalità e continuità, debba essere considerata nella base pensionabile per il calcolo della quota A) di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 503/1992

PM

Forma B1
menù

8

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il Giudice Unico per la Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso della sig.ra C. Giovanna e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla rideeterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione dell'indennità di amministrazione, corrisposta ai dipendenti ministeriali ai sensi dell'art. 34 comma 2 del CCNL comparto ministeri del 16.5.1995 e dell'art. 33 del successivo CCNL del 16.2.1999 nella cd. quota A. di pensione, di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del D.L.vo 30.12.1992 n. 503;

Le somme spettanti a seguito della rideeterminazione del trattamento pensionistico sono maggiorate con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e fino al soddisfo ove essa risulti superata agli interessi legali, e senza cumulo con quei'ultimi, restando in caso diverso attribuibili solo gli interessi medesimi.

9



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma, 22 maggio 2002.

Alla Direzione Centrale per la Segreteria
Del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Gabinetto del Ministro

Alla Corte Costituzionale della Repubblica
Segretariato Generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei Conti
Segretariato generale

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Servizio del Personale

All' Istituto Superiore di sanità
Segretariato generale

Alla Cassa depositi e prestiti

All' Agenzia delle Entrate
Ufficio del Direttore

All' Agenzia del Territorio
Ufficio del Direttore

All' Agenzia delle Dogane
Ufficio del Direttore

All' Agenzia del Demanio
Ufficio del Direttore

All' Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA
Ufficio del Personale

All' Ente tabacchi italiani - E.T.I.
Ufficio del Personale

All'Ente nazionale assistenza di volo

All'Ente nazionale per le strade statali - ANAS

All'Istituto Nazionale di Astrofisica

Agli Archivi notarili

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

OGGETTO: Modalità di computo della indennità di amministrazione nella base di calcolo della pensione per il personale del comparto ministeri.

Con la presente si intendono impartire istruzioni volte a dirimere ogni dubbio interpretativo in merito alle modalità di valutazione della indennità di amministrazione per il calcolo del trattamento di quiescenza del personale statale.

Al riguardo occorre evidenziare che l'articolo 34 del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 e relativa tabella B allegata considerano tale indennità nell'ambito del trattamento accessorio e, conseguentemente, computabile nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Successivamente, l'articolo 17, comma 11, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL per il personale del comparto del Ministero sottoscritto il 16 febbraio 1999 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001 - serie generale) stabilisce che l'indennità di amministrazione è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente; inoltre, in base all'articolo 25, comma 2, essa costituisce parte della retribuzione individuale mensile.

Alla luce dell'evoluzione normativa di cui è stato oggetto l'emolumento in questione, numerose amministrazioni statali hanno ritenuto di poterla inserire nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sollecitando questo Istituto a fornire istruzioni in tal senso.

La scrivente Direzione Centrale con nota n. 1584/M del 29 novembre 2001 ha investito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della problematica, al fine di acquisirne un indirizzo interpretativo definitivo.

Il dicastero vigilante, con nota n. 899/70524 del 17 aprile 2002, ha ritenuto non possibile, a legislazione vigente, includere, attraverso un'interpretazione amministrativa, l'indennità in esame tra le voci pensionabili nella quota "A" della pensione per il personale del comparto ministeri. Secondo il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a tale ipotesi ostano sia la sua natura di retribuzione accessoria - e come tale non sottoposta ad imposizione contributiva, almeno fino al 31 dicembre 1995 - , sia la sua esclusione dall'elenco, tassativo e coperto da riserva di legge, di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che disciplina la retribuzione pensionabile dei dipendenti civili dello Stato.

Lo stesso dicastero ha, inoltre, espresso l'avviso che la valutabilità nella quota "A" di pensione dell'indennità di amministrazione, ragionevolmente accettabile in astratto, non può che passare attraverso l'emaneazione di una disposizione legislativa che dovrebbe trovare comunque un'adeguata copertura finanziaria. Tale orientamento è stato preventivamente concordato con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

Per le considerazioni sopra esposte si conferma la valutazione dell'elemento retributivo di cui trattasi, congiuntamente agli elementi accessori, limitatamente alle quote di pensione relative alle anzianità di servizio maturate dal 1° gennaio 1996, per la parte eccedente il 18 per cento della base pensionabile, secondo i meccanismi di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Qualora siano stati già emessi provvedimenti di pensione, valutando l'indennità di amministrazione nella quota di cui all'articolo 13, lettera a) del D.lgs. n. 503/1992, gli uffici operativi sono tenuti a rettificare i provvedimenti medesimi secondo le istruzioni contenute nella presente informativa, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

(f.to Dr. Costanzo Gala)

INPDAP

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

ORDINE DEL GIORNO N. 38

Seduta del 2 dicembre 2004

Oggetto : Computabilità dell'indennità di amministrazione nella base di calcolo della quota "A" della pensione per il personale del comparto Ministeri.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

VISTO il CCNL in data 16/5/2001, integrativo del CCNL del personale del comparto dei Ministeri sottoscritto il 16/2/99 che, all'art.17, comma 11, ha sancito il carattere di generalità e la natura fissa e ricorrente dell'indennità di amministrazione;

VISTO il comma 12 del predetto art.17, con il quale la citata indennità, già valutabile nella quota "B" di pensione dal 1/1/96, è stata considerata utile, dal 1/1/2000, ai fini dell'indennità di buonuscita;

VISTA l'informativa n.51 del 22/5/2002, con la quale l'INPDAP, per quanto riguarda la valutazione dell'indennità di amministrazione nella quota "A" di pensione, si è conformato all'avviso contrario espresso dai Ministeri vigilanti, secondo il quale necessita l'emanazione di una specifica disposizione legislativa assistita da un'adeguata copertura finanziaria;

VISTA la sentenza n.1620/2004, con la quale la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione della predetta indennità nella quota "A" di cui all'art.13, comma 1, lettera a), del D.L.vo n.503/92;

CONSIDERATA l'impossibilità di generalizzare tale giudicato, stante il vigente divieto di legge;

RITENUTO, peraltro, prevedibile un massiccio aumento del relativo contenzioso ed, in caso di costante soccombenza dell'INPDAP, l'inevitabile lievitazione delle spese di giudizio e delle somme dovute a titolo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria;

RITENUTO opportuno acquisire presso le sedi istituzionali competenti un parere definitivo alla luce della nuova situazione venutasi a determinare e delle verosimili conseguenze negative per l'Istituto;

DA' MANDATO

al Presidente di intraprendere presso le competenti sedi istituzionali ogni utile iniziativa volta all'acquisizione del parere in premessa.

Il Segretario
(Cristina Deidda)

Il Presidente
(Guido Abbadessa)

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
in data 02.12.2004 ha approvato
il presente documento.